

DOPO LA SENTENZA DELLA CTR LOMBARDIA

22 luglio 2015 ore 06:00

## Falsi dirigenti dell'Agenzia Entrate: la soluzione ponte del Governo

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Paolo Angelillis - Loconte & Partners**

Proposto l'emendamento al decreto sugli enti locali (D.L. n. 78/2015) con il quale il Governo tenta di rimediare alla paralisi operativa venuta a crearsi in seno alle Agenzie fiscali a seguito della sentenza della Consulta n. 37/2015, successivamente recepita dalle Commissioni Tributarie, le quali hanno pressochè costantemente annullato gli atti impositivi sottoscritti da impiegati dell'Amministrazione finanziaria dichiarati decaduti dalle posizioni dirigenziali.

Non si contano, ormai, le pronunce dei giudici di merito di tutta Italia che, a più riprese, hanno condannato con la sanzione massima della nullità gli atti impositivi affetti da vizi di sottoscrizione: da ultimo, la sentenza n. 2842/1/15 la Commissione tributaria regionale della Lombardia si è espressa in termini molto incisivi sulla spinosa tematica degli atti impositivi sottoscritti dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate "smascherati" all'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015 in quanto qualificati dirigenti a mezzo di "insondabili cooptazioni - e non a seguito di trasparente concorso pubblico". Una decisione, quella del Collegio lombardo, che non lascia margine a diversa interpretazione della questione in oggetto e che introduce degli **elementi di assoluta novità** e rilievo rispetto alle altre Corti di merito che finora si erano espresse sul tema. **Leggi anche** ["Chi rompe paga e i cocci sono suoi la CTR Lombardia sui c.d. dirigenti illegittimi"](#) In primo luogo viene sancita l'**inefficacia con effetto retroattivo** degli **incarichi dirigenziali** (e dei relativi atti sottoscritti) di tutti quei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che sono stati nominati in base alle norme recentemente dichiarate incostituzionali. Il Collegio, infatti, conclude per la prima volta affermando che l'invalidità dell'atto amministrativo, sopravvenuta a seguito della sentenza della Consulta, deve intendersi operante ex tunc, ossia sin dal momento della sottoscrizione dell'atto stesso.

Un ulteriore importante contributo deve riconoscersi alla citata sentenza nella parte in cui, oltre ad affermare che gli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti sono da considerarsi afflitti da nullità assoluta, chiarisce espressamente che nei casi di specie non è mai applicabile l'art. 156 c.p.c. (il quale ultimo comma stabilisce la validità per raggiungimento dello scopo) atteso che gli atti impositivi impugnabili non rientrano nel *genus* degli "atti del processo".

Infine, da segnalare il rinvio effettuato dalla Commissione tributaria regionale alla Corte dei Conti nonché alla Procura della Repubblica, affinché valutino rispettivamente eventuali **responsabilità contabili** nonché penali, in capo all'Agenzia delle Entrate, alla luce del danno erariale dovuto al mancato introito per l'annullamento degli **avvisi di accertamento** sottoscritti da personale non autorizzato.

Una bocciatura senza mezzi termini, dunque, quella del Collegio lombardo, dell'intero operato degli Uffici del Fisco.

In queste ore il Governo, a seguito della "drammatica" situazione in cui attualmente versano le Agenzie fiscali, sta cercando di porre rimedio alla falla venutasi a creare a seguito della citata sentenza della Consulta.

È stato presentato, infatti, lo scorso 17 luglio, l'**emendamento n. 4.41**, a firma del Senatore Naccarato, al **decreto sugli enti locali (D.L. n. 78/2015)**, per mezzo del quale si è proposto di

inserire un ulteriore comma (il 4-bis) dopo il quarto, affinché le Agenzie fiscali siano autorizzate “ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali vacanti bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse”.

Sostanzialmente, viene demandato agli Uffici finanziari di bandire un concorso, per titoli ed esami, volto alla copertura delle posizioni tuttora vacanti (per un totale di 695 funzionari, di cui 578 da destinare all’Agenzia delle Entrate ed i rimanenti 117 alle Dogane e Monopoli), da concludersi entro il 31 dicembre 2016 e per i quali è riservato al personale attualmente dipendente delle Agenzie una percentuale non superiore al 40 per cento del totale dei posti a disposizione.

L’individuazione delle **nuove figure** da inserire nell’**organico dell’Amministrazione finanziaria** dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri: considerazione dei titoli scientifici, delle pubblicazioni e delle docenze; considerazione dei titoli di studio universitari e postuniversitari e dei titoli ed abilitazioni professionali; valutazione delle attività professionali svolte sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione.

Nelle **more** del suddetto **concorso**, al fine di far fronte all’esigenza “straordinaria, temporanea ed imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa delle Agenzie fiscali”, le **posizioni dirigenziali vacanti**, saranno assegnate ad interim agli attuali (e legittimi) dirigenti che, mediante provvedimento amministrativo specificamente motivato, potranno procedere con deleghe a favore di funzionari della terza area che dovranno essere in possesso di titolo di laurea ed avere una anzianità di servizio di almeno cinque anni.

La suddetta attribuzione di funzioni, al fine di non sfociare in un’ennesima declaratoria di incostituzionalità, dovrà:

- (i) avvenire nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto;
- (ii) svolgersi secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito mediante procedure trasparenti ed oggettive e, soprattutto,
- (iii) cessare definitivamente entro la data del 31 dicembre 2016, data ultima per la chiusura del suddetto concorso.

Ai funzionari così incaricati non sarà però riconosciuta alcuna maggiorazione degli emolumenti maturati per lo svolgimento di mansioni superiori e non spetterà neppure alcuna indennità di trasferta e trasferimento.

Una **soluzione-ponte**, dunque, quella adottata dal Governo, al fine di porre un rimedio – stavolta si spera legittimo – alla delicata questione della **nullità degli atti impositivi irregolarmente sottoscritti**, che fino ad oggi ha condotto (come correttamente sottolineato dalla Commissione tributaria di Milano) ad un forte danno alle già incapienti casse dell’Erario.

#### **Leggi anche:**

- "Atti firmati dai dirigenti incaricati sempre nulli"
- "Agenzie fiscali, incostituzionali i reiterati incarichi dirigenziali temporanei"
- "Norma salva dirigenti illegittima quali riflessi sui contenziosi con le Entrate"
- "Dirigenti Agenzia delle Entrate nomina irregolare solo indirettamente rilevante sugli atti impositivi"

Copyright © - Riproduzione riservata